



Al fine di consentire alla scrivente un tempestivo adempimento agli obblighi derivanti dalla normativa relativa al Regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (Allegato C al C. C. N. L. 6-7-83) si raccomanda a tutti gli operai edili aventi diritto al suddetto trattamento di conformarsi alle vigenti disposizioni contrattuali che per comodità qui appresso si riassumono:

A decorrere dal Maggio 1981 l'Anzianità Professionale Edile è riferita ad un biennio nel quale l'operaio deve fare valere almeno 2100 ore. Per il raggiungimento delle dette 2100 ore sono valide anche le ore di assenza per malattia indennizzate; le ore di assenza per infortunio o malattia professionale indennizzate; 88 ore di assenza per congedo matrimoniale; 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva; le ore lavorate in altre circoscrizioni nonché le ore indennizzate dall'INPS relative ai periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto. Per l'aggiornamento delle singole posizioni, che vengono chiuse il 30 Settembre di ogni anno, la CASSA EDILE deve registrare le ore di cui sopra.

L'operaio, pertanto deve fare pervenire alla CASSA EDILE eventuali attestazioni delle giornate indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, nonché eventuale certificato di matrimonio e attestato dell'impresa dell'avvenuto godimento del congedo matrimoniale, eventuale documentazione del servizio militare in atto o prestatato nel biennio di che trattasi, accompagnato dal certificato dell'impresa che attesti la conservazione del posto di lavoro, nonché eventuale certificazione di altre CASSE EDILI presso le quali l'operaio ha registrate ore lavorate.

Si comunica altresì che la liquidazione del prossimo 1 Maggio 2006 sarà riferita, per quanto attiene al requisito di anzianità, al biennio 1 Ottobre 2003 - 30 Settembre 2005 per quanto attiene al calcolo della prestazione, all'anno 1 Ottobre 2004 - 30 Settembre 2005 la prestazione di che trattasi sarà liquidata sulle ore effettive di lavoro ordinario moltiplicate per gli importi relativi alle rispettive qualifiche qui sotto specificate, tenuto conto del numero delle erogazioni già percepite:

Modello aliquote A.P.E. Maggio 2006

Numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio	Operaio 4° livello	Operaio specializzato 3° livello	Operaio qualificato 2° livello	Operaio Comune 1° livello
1ª e 2ª erogazione	0,1457	0,1354	0,1218	0,1041
3ª e 4ª erogazione	0,2915	0,2708	0,2437	0,2082
5ª e 6ª erogazione	0,4372	0,4061	0,3655	0,3124
7ª e 8ª erogazione	0,5831	0,5415	0,4872	0,4166
9ª e successive erogazioni (max 31°)	0,7289	0,6768	0,6092	0,5206

Segue Tabella apprendisti

	1/2	3/4	5/6	7/8	9ª e successive erogazioni (max 30ª)
1° Sem	0,073	0,146	0,219	0,292	0,366
2° Sem	0,079	0,158	0,238	0,317	0,396
3° Sem	0,085	0,171	0,256	0,341	0,426
4° Sem	0,091	0,183	0,274	0,365	0,457
5° Sem	0,097	0,195	0,299	0,390	0,487
6° - 7° - 8° Sem	0,104	0,207	0,311	0,414	0,518